



Proposta n. 746 / 2024

PUNTO 28 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 14/05/2024

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 527 / DGR del 14/05/2024

OGGETTO:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 5 Componente 1 Investimento 1.1 - Potenziamento Centri per l'Impiego. Approvazione schema di Accordo ai sensi dell'art. 7 comma 4 D.Lgs. n. 36/2023 per la realizzazione del Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego del Veneto.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Assente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Assente
	Elena Donazzan	Presente
Segretario verbalizzante	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ELENA DONAZZAN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 5 Componente 1 Investimento 1.1 – Potenziamento Centri per l’Impiego. Approvazione schema di Accordo ai sensi dell’art. 7 comma 4 D.Lgs. n. 36/2023 per la realizzazione del Piano di potenziamento dei Centri per l’impiego del Veneto.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento approva lo schema di Accordo tra l’Unità di Missione PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione del Veneto e l’Ente regionale Veneto Lavoro, ai sensi dell’art. 7 comma 4 D.Lgs. n. 36/2023, per la realizzazione dell’Investimento 1.1 M5 C1 del PNRR (Piano di potenziamento dei Centri per l’impiego del Veneto).

Il relatore riferisce quanto segue.

Il Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego (CPI) e delle politiche attive del lavoro è stato previsto dall’ art. 1, comma 258 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, per attuare il programma del Reddito di cittadinanza (Rdc).

Con D.M. n. 74 del 28 giugno 2019 è stato adottato il Piano nazionale, da declinare poi a livello regionale, con l’obiettivo di rafforzare il personale, implementare i sistemi informativi regionali e concludere il percorso di adozione degli standard dei servizi per attuare i Livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Veneto Lavoro che, per previsione della L.R. n. 3/2009, gestisce la rete pubblica dei CPI in Veneto, è stato incaricato dalla Regione di predisporre, quale soggetto responsabile dell’attuazione, il "Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego (CPI) in Veneto", approvato con DGR n. 1770/2019 e poi modificato con DGR n. 1379/2020, secondo quanto previsto dal D.M. 22 maggio 2020, n. 59.

In questo contesto si è successivamente innestato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Consiglio Europeo il 13 luglio 2021 e collocato all’interno del programma Next Generation EU (NGEU).

Il Piano straordinario di potenziamento dei CPI è stato perciò ricondotto, come “Progetto in essere”, nel perimetro strategico e temporale del PNRR, con termine di realizzazione a giugno 2026, ed è stato inserito nella linea di investimento “Riforma delle Politiche attive del lavoro” (Missione 5 - Componente 1- Politiche per il lavoro); il Piano viene così ad assicurare la piena operatività del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), che è il fulcro della riforma.

Alle risorse già stanziare per il Piano si sono aggiunti ulteriori 200 milioni di euro a livello nazionale, ripartiti tra le Regioni con il DDG n. 118 del 6 luglio 2023, a valere sui fondi Recovery and Resilience Facility (RRF), rendendo necessario un aggiornamento del Piano di potenziamento dei CPI in Veneto.

Dell’aggiornamento del Piano la Giunta regionale ha preso atto con il provvedimento n. 149 del 20 febbraio 2024, trasmesso dalla Regione con la nota n. 97868 del 26 febbraio 2024 all’Unità di Missione PNRR e alla Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che hanno approvato il Piano con la nota n. 2500 del 1° marzo 2024.

La realizzazione dell’Investimento - Potenziamento dei CPI - richiede la sottoscrizione di un accordo tra l’Unità di Missione PNRR, la Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione del Veneto e l’Ente regionale Veneto Lavoro, nel comune interesse a collaborare per attuare gli interventi necessari nei tempi previsti.

L’accordo disciplina gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione e ripartisce chiaramente le responsabilità, i compiti e gli obblighi connessi alla programmazione, selezione, gestione, controllo, rendicontazione, monitoraggio, in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e dal D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge di conversione n. 108/2021, e nel rispetto del sistema di gestione e controllo del PNRR.



Le attività oggetto dell'accordo sono realizzate con le reciproche risorse interne, portatrici di competenze e know how specifico, e le conseguenti movimentazioni finanziarie si configurano solo come ristoro delle spese effettivamente sostenute per le stesse, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo.

La durata dell'accordo decorre dalla data della stipula sino al conseguimento dell'Obiettivo generale PNRR e al completamento fisico e finanziario degli interventi, che come esplicitato all'art. 3 prevedono a livello nazionale:

- traguardo a dicembre 2022: per almeno 250 centri per l'impiego, completamento almeno del 50% delle attività previste nei piani di potenziamento regionali (escluse le attività infrastrutturali)
- traguardo a dicembre 2025: per almeno 500 centri per l'impiego, completamento del 100% delle attività previste nei piani di potenziamento regionali.
- traguardo a giugno 2026: per almeno 500 centri per l'impiego, completamento del 100% delle attività di ristrutturazione e rinnovo degli attuali edifici dei CPI e delle Agenzie regionali e di acquisto di nuovi edifici (come descritto nel decreto del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 123/2020), previste nei piani di potenziamento regionali.

Nello schema di Accordo, contenuto nell'**Allegato A** al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, vengono declinati le funzioni e i compiti di ciascuna parte.

L'Unità di Missione PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha il ruolo di Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, e provvede al coordinamento delle attività di gestione, al monitoraggio continuativo di traguardi e obiettivi, all'erogazione delle risorse a valere sul PNRR, alla rendicontazione e al controllo complessivo sulla realizzazione dell'investimento.

La Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro, in veste di Amministrazione attuatrice, concorre ad attuare gli interventi del PNRR e raggiungere l' Obiettivo Generale dell'Investimento 1.1, definendo i criteri di riparto delle risorse e la loro ripartizione con decreto, erogando le risorse a valere sul bilancio dello Stato, presidiando all'attuazione e al monitoraggio degli interventi del PNRR, monitorando l'avanzamento della spesa a valere sulle risorse nazionali.

La Regione del Veneto ha il ruolo di Soggetto Attuatore, responsabile di garantire la realizzazione operativa degli interventi secondo l'apposito Cronoprogramma e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, dei principi trasversali previsti per il PNRR, del principio di sana gestione finanziaria e del principio Do No Significant Harm (DNSH), di garantire i connessi adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo, di gestire i rapporti con l'Unità di Missione e la Direzione Generale Politiche attive del lavoro. Trasferirà, inoltre, a Veneto Lavoro le risorse necessarie per far fronte alla realizzazione degli interventi previsti.

Veneto Lavoro concorre alla realizzazione del "Piano di potenziamento dei CPI nel Veneto" secondo gli indirizzi e le direttive della Regione e dell'Amministrazione centrale, assume obblighi specifici in tema di controllo e rendicontazione, alimentando il sistema ReGis in modo costante e tempestivo, dà piena attuazione agli interventi e predispone i pagamenti ai Soggetti delegati (Comuni), i rapporti con i quali vengono disciplinati da apposite Convenzioni, e ai Soggetti esecutori.

Ciascuna delle parti dell'accordo è direttamente responsabile dell'esatta realizzazione delle attività per quanto di propria competenza ed in conformità a quanto previsto.

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto sono titolari del trattamento, mentre Veneto Lavoro assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;



VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. 13 marzo 2009, n. 3;
VISTA la L. n. 145/2018;
VISTO il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, coordinato con la Legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26;
VISTO il D.M. 28 giugno 2019, n. 74;
VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
VISTO il D.M. 22 maggio 2020, n. 59;
VISTO il D.S.G. 4 settembre 2020, n. 123;
VISTE le DGR n. 1770 del 29 novembre 2019 e n. 1379 del 16 settembre 2020;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
VISTO il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito nella L. 6 agosto 2021 n. 113 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 che approva il PNRR dell'Italia, notificata dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
VISTO il D.M. 6 agosto 2021 “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;
VISTO il D.I. 11 ottobre 2021, che istituisce l'Unità di missione PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
VISTI gli Operational Arrangements (OA) del PNRR dell'Italia sottoscritti il 22 dicembre 2021;
VISTO il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni nella L. 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
VISTO il D.D.G delle Politiche attive del lavoro n. 118 del 6 luglio 2023;
VISTO il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO) del PNRR adottato dall'Unità di Missione PNRR il 1° dicembre 2022 e modificato (versione 4) a novembre 2023;
VISTA la decisione di esecuzione (UE) n. 12259-23 del Consiglio ECOFIN dell'8/12/2023, che prevede quale target applicabile all'attuazione dei soli interventi infrastrutturali sulle sedi dei CPI che entro il 30/06/2026 almeno 500 CPI abbiano completato il 100% delle attività previste dai Piani di potenziamento regionali;
VISTA la DGR n. 149 del 20 febbraio 2024;
VISTO il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Accordo tra l'Unità di Missione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Generale delle Politiche attive del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione del Veneto e Veneto Lavoro ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 in forza del comune interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione del PNRR, Missione 5,



- Componente 1, Investimento 1.1 Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego, contenuto nell'**Allegato A** al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro della sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 2);
 4. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
 5. di autorizzare il Direttore della Direzione Lavoro ad apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo dell'Accordo che si rendessero necessarie anche in relazione al sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
 6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
 8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito internet della Regione Veneto.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 5 Componente 1

Investimento 1.1

**Schema di ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4 DEL D. LGS. 36/2023 PER LA
REALIZZAZIONE**

dell' Investimento 1.1 “Piano Potenziamento CPI” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

TRA

L'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (C.F. 80237250586) rappresentata da, con sede legale in Roma, in Via Veneto n. 56 (di seguito “Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR”)

E

La Direzione Generale delle Politiche Attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentata da, con sede legale in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 1-5, (di seguito “DG Politiche Attive”)

E

L'Amministrazione Regione del Veneto (C.F. 02392630279), rappresentata da in qualità di con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 (di seguito “Soggetto Attuatore”)

E

L'Ente Regionale Veneto Lavoro (C.F. 03180130274) rappresentato da in qualità di legale rappresentante con sede legale in Via Ca' Marcello, 67/b - 30172 Mestre Venezia (di seguito “Soggetto che concorre alla realizzazione del Piano”) chiamato a concorrere nell'implementazione, giusta norma art 13 della L.R. n.3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e s.m.i;

Di seguito indicate anche come “parti”

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ss.mm.ii. . recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;



VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che in particolare prevede: *“Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi: (omissis) d) ai fini dell'audit e del controllo e al fine di fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, raccogliere le seguenti categorie standardizzate di dati, nonché garantire il relativo accesso:*

- i) il nome del destinatario finale dei fondi;*
- ii) il nome dell'appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;*
- iii) il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/ dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (26);*
- iv) un elenco di eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza con l'importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e con l'indicazione dell'importo dei fondi erogati nell'ambito del dispositivo e di altri fondi dell'Unione;*

f) conservare i dati conformemente all'articolo 132 del regolamento finanziario.

I dati personali di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, sono trattati dagli Stati membri e dalla Commissione esclusivamente ai fini dello svolgimento, e per la durata corrispondente, delle procedure di scarico, audit e controllo dell'utilizzo dei fondi in relazione all'attuazione degli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1. Nel quadro della procedura di scarico della Commissione, conformemente all'articolo 319 TFUE, il dispositivo è soggetto agli obblighi di informazione nell'ambito delle relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità di cui all'articolo 247 del regolamento

VISTO la legge n. 41 del 21 aprile 2023 con oggetto disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, il cui art. 12 reca disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma di reddito di cittadinanza e prevede l'adozione di un Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro;

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 aprile 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea 2023_99 del 21 febbraio 2023, sullo stato di attuazione del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF) a due anni dalla sua entrata in vigore, nella quale sono definite la metodologia per la valutazione del raggiungimento delle milestones e targets e la metodologia per determinare l'importo da sospendere in caso di raggiungimento parziale degli obiettivi alla base di una richiesta di pagamento;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;



41a5ca05



VISTI gli Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 11/10/2021 concernente l'istituzione dell'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il sistema di gestione e controllo del PNRR (SI.GE.CO), adottato dall'Unità di Missione PNRR in data 1° dicembre 2022 e modificato (versione 4) a novembre 2023;

VISTO il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Unità di Missione PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla dott.ssa Marianna D'Angelo, con DPCM del 24 gennaio 2022, registrato il 14 febbraio 2022;

VISTA la legge 145/2018, con la quale sono stati stanziati, a valere sul Fondo per l'introduzione del reddito di cittadinanza, 870,3 milioni di euro (467,2 milioni per il 2019 e 403,1 milioni per il 2020) per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei centri per l'impiego (articolo 1, comma 258);

VISTO il Decreto-legge 4/2019, convertito con Legge 26/2019, con il quale è stato richiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei CPI, di durata triennale e aggiornabile annualmente, che disciplini il riparto e le modalità di utilizzo degli 870,3 milioni stanziati con la Legge 145/2018 (articolo 12, comma 3);

VISTO il Decreto ministeriale 74/2019, con il quale il MLPS ha adottato il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e ripartito gli 870,3 milioni stanziati con la Legge 145/2018;

VISTO il Decreto ministeriale 59/2020, con il quale è stata aggiornata la ripartizione territoriale delle risorse per l'annualità 2020 prevista dal Decreto ministeriale 74/2019;

VISTO il Decreto 123/2020 del Segretario Generale MLPS, con il quale è stato richiesto a Regioni e Province Autonome di adottare un proprio piano di potenziamento dei CPI a valere sulle risorse ripartite dai Decreti ministeriali 74/2019 e 59/2020 e che sia rispondente a specifici contenuti minimi;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2021, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», e, in



41a5ca05



particolare la allegata Tabella A dalla quale risulta l'assegnazione di risorse al Ministero del lavoro e delle politiche sociali pari a € 600 milioni (di cui 400 milioni per progetti in essere e 200 milioni di risorse per nuovi progetti a valere sul PNRR) per la realizzazione della Missione M5 - Componente C1 - Tipologia "Investimento" - Intervento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego", per le annualità 2020-2025;

VISTO che lo stesso Decreto 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, stabilisce che 400 degli 870,3 milioni stanziati dalla Legge 145/2018 sono stati posti a carico del PNRR per il finanziamento di progetti in "essere", ossia già ricompresi nel Piano straordinario di potenziamento dei CPI e che ulteriori 200 milioni sono assegnati per il finanziamento di "nuovi progetti", ossia non previsti dal Piano di potenziamento;

VISTI i Piani regionali di potenziamento dei CPI adottati con apposite delibere da Regioni e Province autonome, i quali sono stati esaminati, sotto il profilo della congruità dei contenuti rispetto a quanto stabilito dal Decreto 123/2020, da una Commissione nominata dal MLPS, la quale ha espresso una valutazione positiva per tutti i Piani ad eccezione di quello della Regione Molise che è stato approvato dalla Direzione Generale delle Politiche Attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 138 del 04.02.2023 ;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*»;

VISTO il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante «*Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica*»;

VISTO il conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al dott. Massimo Temussi, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti al n. 61, in data 16 gennaio 2024;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 dicembre 2021 di adozione del Piano nazionale nuove competenze pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 307 del 28.12.2021;

VISTA la Circolare n. 12 del 6 giugno 2022 sul Contratto di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'articolo 43 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e del Decreto interministeriale 12 ottobre 2015;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;



41a5ca05



VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti Traguardi e Obiettivi e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020 n.178 ai sensi della quale con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure Amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO il Decreto Legge. 31 maggio 2021 n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», artt. 9, 12, 15, 15 bis;

VISTO il Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 121, coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021 n. 156, art. 10 comma 3, che unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 costituisce la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;

VISTO il Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», in particolare artt. 31 e 31bis;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», in particolare art. 9;

VISTO il decreto-legge n.13 del 24 febbraio 2023, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”, convertito con modifiche dalla Legge n.44 del 21 aprile 2023;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante “Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”, pubblicato in data 12 settembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale n. 213;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi, nonché degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;



VISTO l'articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 118 del 6 luglio 2023 che individua le risorse da assegnare alle Regioni per le annualità 2020 – 2025, registrato alla Corte dei conti in data 20 luglio 2023 al n. 2087;

VISTA la Circolare RGS n. 21 del 14 ottobre 2021, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Circolare RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”;

VISTA la Circolare RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 recante: “Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTA la Circolare RGS n. 4 del 18 gennaio 2022 relativa ai costi di personale ammissibili al PNRR;

VISTA la Circolare RGS n. 6 del 24 gennaio 2022 relativa ai Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR;

VISTA la Circolare RGS n. 26 del 14 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Rendicontazione di Milestone/Target;

VISTA la Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, nonché le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio”;

VISTA la Circolare RGS n. 28 del 4 luglio 2022 sul Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale;

VISTA la Circolare RGS n. 29 del 26 luglio 2022 recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR;

VISTA la Circolare RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;

VISTA la Circolare RGS n. 32 del 22 settembre 2022 recante “Acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

VISTA la Circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

VISTA la Circolare RGS n. 34 del giorno 17 ottobre 2022 recante le “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTA la Circolare RGS n.1 del giorno 2 gennaio 2023 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del PNRR”;



41a5ca05



VISTA la Circolare RGS n. 10 del giorno 13 marzo 2023 recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;

VISTA la Circolare RGS n. 11 del giorno 22 marzo 2023, recante il “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;

VISTA la Circolare RGS n. 16 del giorno 14.4.2023 avente ad oggetto “l’Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;

VISTA la Circolare RGS n. 19 del giorno 27 aprile 2023, recante “l’utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

VISTA la Circolare MEF - RGS n. 25 del 24 luglio 2023 recante le “Linee Guida operative relative alle modalità di attivazioni delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

VISTA la Circolare RGS n. 27 del 15 settembre 2023, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”;

VISTA le circolari MEF – RGS adottate e adottande, in quanto compatibili;

VISTA decisione di esecuzione (UE) n. 12259-23 del Consiglio ECOFIN dell’8/12/2023, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, prevedendo, in particolare, quale target applicabile all’attuazione dei soli interventi infrastrutturali sulle sedi dei CPI, che entro il 30/6/2026 almeno 500 CPI abbiano completato il 100% delle attività previste dai Piani di potenziamento regionali;

VISTO l’art. 11, comma 1 del decreto 2 marzo 2024, n. 19, a norma del quale “Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge”;

VISTO il decreto 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

RILEVATO che, come stabilito dalla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022, recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, nonché le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio”, *“il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale potranno adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, ivi compresa la rilevazione dei flussi finanziari a valere sui conti di tesoreria NGEU-Italia appositamente attivati per la gestione degli interventi PNRR nonché sulle contabilità speciali intestate alle Amministrazioni centrali in quanto soggetti titolari e/o Soggetti attuatori del Fondo Next generation Eu gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato -Servizio centrale per il PNRR” e che “l’alimentazione del sistema ReGiS per i dati di monitoraggio dei progetti può avvenire utilizzando, alternativamente, quest’ultimo*



41a5ca05



come proprio sistema gestionale o attraverso l'acquisizione automatica delle informazioni garantita da un protocollo unico di colloquio che disciplina l'interoperabilità del sistema ReGiS con i sistemi informativi locali";

RILEVATO che, come stabilito dalla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, nonché le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" e il "Protocollo unico di colloquio", *"i soggetti attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di propria competenza"*;

RITENUTO di poter conseguire le finalità dell'Investimento mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla programmazione, selezione, gestione, controllo, rendicontazione, monitoraggio in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, e nel rispetto del Sistema di gestione e controllo del PNRR del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'art. 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 149 del 20 febbraio 2024 "Presa d'atto dell'aggiornamento del "Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego (CPI) in Veneto" per il biennio 2023-2025 dell'ente strumentale Veneto Lavoro, al fine del conseguimento dell'obiettivo generale dell'Investimento Missione 5 Componente 1 Investimento 1.1 - Potenziamento Centri per l'Impiego del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)."

CONSIDERATO l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

CONSIDERATO quanto definito dall'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che " (...) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico", e che "La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune». Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.";

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'Accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali, e che pertanto tutte le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali;

CONSIDERATO, altresì, che l'Investimento è conseguito con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e *know how* specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle



41a5ca05



eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

VISTO il Piano di Potenziamento Regionale, approvato dal Segretario Generale con nota prot. n.8963 del 06/11/2020, subordinatamente all'invio di alcune integrazioni, trasmesse con la nota n. 494688 del 19 novembre 2020;

VISTO il decreto direttoriale n. 420 del 05/05/2023, con cui sono state approvate le integrazioni al Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego (CPI) in Veneto, trasmesso alla DG Politiche attive del Lavoro - Divisione I, con mail del 17 maggio 2023;

VISTO l'aggiornamento del Piano di Potenziamento Regionale, approvato dalla DG Politiche Attive e dall'Unità di Missione PNRR con nota prot. n. 2500 del 01/03/2024;

VISTO il format per il nuovo Piano di potenziamento trasmesso alle Regioni il giorno mercoledì 10 maggio 2023;

VISTO il nuovo Piano di Potenziamento presentato dalla Regione /Agenzia che aggiorna il Piano di potenziamento prevedendo la realizzazione delle attività attraverso le seguenti risorse nazionali e del PNRR;

Risorse programmate da Piano di Potenziamento: € - di cui:					
Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020			Risorse PNRR – Progetti in essere (cfr. 400 mln)		Risorse native PNRR (cfr. 200 mln)
€ - 26.911.963,94			€ -21.709.470,30		€ -10.854.735,15

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.

Articolo 2

(Interesse pubblico comune alle parti)

1. Le parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione della Missione 5 Componente 1 Investimento 1.1 – Potenziamento Centri per l'Impiego. Nello



41a5ca05



specifico, le parti collaborano per l'attuazione degli interventi collegati alla misura e il pieno raggiungimento nei tempi previsti.

Articolo 3

(Oggetto)

1. Oggetto del presente Accordo è la realizzazione di una collaborazione nell'ambito delle attività previste per il conseguimento dell'obiettivo generale dell'Investimento Missione 5 Componente 1 Investimento 1.1 – Potenziamento Centri per l'Impiego, da raggiungere entro dicembre 2025, come stabilito dal documento “*Recovery and Resilience Facility - Operational Arrangements between European Commission and Italy*” (pag. 369), per il quale sono previsti, a livello nazionale, i seguenti Traguardi e Obiettivi:
- a) traguardo a dicembre 2022: per almeno 250 centri per l'impiego, il completamento di almeno il 50 % delle attività previste nei piani di potenziamento regionali, con l'esclusione delle attività infrastrutturali;
 - b) traguardo al dicembre 2025: per almeno 500 centri per l'impiego, il completamento del 100 % delle attività previste nei piani di potenziamento regionali.
 - c) traguardo a giugno 2026: per almeno 500 Centri per l'Impiego (CPI) il completamento del 100% delle attività previste nei Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego riguardanti la ristrutturazione e il rinnovo degli attuali edifici dei Centri per l'Impiego (CPI) e delle Agenzie regionali, e l'acquisto di nuovi edifici, come descritto nel decreto del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DSG n. 123/2020.
2. Il presente Accordo disciplina gli impegni operativi di ciascuna parte, per la realizzazione in attuazione di quanto stabilito dal Decreto Legge del 31 maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4

(Compiti in capo all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 Decreto Legge del 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108 e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 11/10/2021, concernente l'istituzione dell'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, si obbliga a:
- a. assicurare il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo complessivo sul conseguimento degli obiettivi dell'investimento;
 - b. rappresentare il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, ora Ispettorato Generale PNRR a seguito della modifica introdotta dall'art.1 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo Regolamento. La stessa provvede a inviare e/o a supervisionare la trasmissione all'Ispettorato Generale PNRR dell'avanzamento del Traguardo generale PNRR, nonché dei dati finanziari



41a5ca05



- e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- c. vigilare affinché vengano adottate procedure e atti di selezione coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nonché meccanismi di prevenzione delle criticità adeguati;
 - d. adottare cronoprogrammi annuali che individuino interim steps per il conseguimento del Traguardo generale PNRR, e vigilare sul rispetto della tempistica ivi prevista;
 - e. vigilare affinché vengano alimentati nei sistemi informativi i dati di monitoraggio e gli indicatori di riferimento;
 - f. emanare istruzioni e linee guida per assicurare il conseguimento del Traguardo generale PNRR, la regolarità della spesa, la corretta valorizzazione degli indicatori in coerenza con le indicazioni fornite dall'Ispettorato generale presso il MEF e/o l'Unità di Missione presso il Ministero dell'economia e Finanze, nonché il rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
 - g. verificare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti e delle procedure amministrative sottostanti e funzionali al soddisfacente conseguimento del Traguardo generale PNRR;
 - h. svolgere attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio dei progetti finanziati dal PNRR e, se applicabile, di programmi e progetti complementari cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali;
 - i. a partire dai trenta giorni successivi all'avvio delle attività, così come definito dall'art. 8, comma 1, svolgere attività di controllo al 100% sul soddisfacente conseguimento del Traguardo generale PNRR, anche mediante verifiche in itinere e/o in loco;
 - j. validare i dati inseriti dalle Regioni nel sistema informativo relativamente al monitoraggio ed alla rendicontazione del Traguardo generale PNRR, nonché degli indicatori comuni;
 - k. rendicontare i dati del Traguardo generale PNRR nelle modalità indicate dall'Ispettorato generale presso il MEF, espletate le verifiche di competenza;
 - l. consuntivare le spese all'Ispettorato generale presso il MEF, espletate le verifiche di competenza sulla rendicontazione di spesa presentata dai Soggetti Attuatori;
 - m. rendicontare gli indicatori comuni ed eventuali quote di cofinanziamento degli interventi con risorse comunitarie sulla base delle informazioni inserite dai Soggetti Attuatori e/o delegati;
 - n. adottare, in attuazione degli indirizzi forniti dall'Ispettorato Generale PNRR, le iniziative necessarie a prevenire le frodi, la corruzione, il conflitto di interessi e ad evitare il doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso collaborazioni con altre Amministrazioni e/o adottando procedure di controllo automatizzato mediante l'incrocio di banche dati;
 - o. erogare le risorse limitatamente alla parte di finanziamento relativa alle risorse PNRR native per i nuovi progetti del "Piano di potenziamento CPI" previa presentazione, da parte del Soggetto Attuatore o suo delegato responsabile dell'attuazione degli interventi, della prescritta richiesta di anticipo, di pagamento intermedio e di saldo, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'erogazione e le disponibilità;
 - p. garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione, anche mediante compensazione delle risorse indebitamente utilizzate.

Articolo 4 bis

(Compiti in capo alla Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro – Amministrazione attuatrice)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, la DG Politiche Attive, in attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11/10/2021,



41a5ca05



concernente l'istituzione dell'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, in particolare articolo 1 comma 2 e articolo 2 comma 1 lettere a) e b), nell'ambito delle sue funzioni, concorre con l'Unità di Missione all'attuazione degli interventi del PNRR e al raggiungimento del relativo Obiettivo Generale dell'Investimento 1.1 Potenziamento Centri per l'Impiego del PNRR di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, di cui al precedente comma 1, la DG Politiche Attive assicura di:

- a. approvare in accordo con l'Unità di Missione il Piano di potenziamento aggiornato presentato da ogni Regione/Soggetto Attuatore;
- b. definire i criteri di riparto delle risorse, e definire, acquisito il preventivo nulla osta da parte dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, la ripartizione delle risorse adottando il relativo Decreto;
- c. concorrere in accordo con l'Unità di Missione alle funzioni di presidio sull'attuazione e sul monitoraggio degli interventi del PNRR, di cui al comma 1 al fine di assicurare il raggiungimento del relativo Obiettivo Generale dell'Investimento 1.1 Potenziamento Centri per l'Impiego del PNRR di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ;
- d. erogare le risorse a titolo di anticipo, pagamento intermedio e saldo a valere sul bilancio dello Stato ai sensi del Decreto ministeriale 74/2019 e del Decreto ministeriale 59/2020;
- e. assicurare il monitoraggio dell'avanzamento della spesa a valere sulle risorse nazionali ai sensi del Decreto ministeriale 74/2019 e del Decreto ministeriale 59/2020 attraverso i modelli e le tempistiche definite;

3. Qualora dai dati di monitoraggio, validati dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR ai sensi dell'art. 4, emergano criticità nel raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR, la DG Politiche Attive, in raccordo con l'Unità di Missione, promuove interventi di tutoraggio in favore delle Regioni che presentano particolari ritardi nell'attuazione, fermi restando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Articolo 5

(Compiti in capo al Soggetto Attuatore)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Soggetto Attuatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 Decreto Legge del 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108 si obbliga a:

- a. redigere l'aggiornamento del Piano di Potenziamento regionale secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR;
- b. implementare, in coerenza con quanto previsto dal Decreto n. 123 del Segretario Generale protempore n. 123 del 4 settembre 2020, quanto previsto nel "Piano di Potenziamento" e garantire la realizzazione operativa dei progetti e dei connessi adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- c. assumere, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici in tema di controllo, per i quali potrà avvalersi, ove compatibili, anche delle procedure in uso nei vigenti SiGeCo dei fondi strutturali:
 - i. di regolarità amministrativo contabile delle spese esposte a rendicontazione;



41a5ca05



- ii. del rispetto del Cronoprogramma di Misura, delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alla Misura (investimenti/riforme) PNRR, in particolare del contributo che i progetti devono assicurare per il conseguimento del Traguardo PNRR associato alla misura di riferimento, del contributo all'indicatore comune e ai principi trasversali PNRR;
- iii. dell'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo"), rif. "Quadro sinottico delle attività di verifica e di controllo del soggetto attuatore" - pagina 26, Circolare RGS n. 30 dell' 11 agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;
- d. assumere, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici in tema di rendicontazione per i quali potrà avvalersi ove compatibili, anche delle procedure in uso nei vigenti SiGeCo dei fondi strutturali. Nello specifico, il Soggetto Attuatore si impegna a:
 - i. rendicontare le spese sostenute ovvero i costi maturati in caso di utilizzo di opzioni semplificate dei costi, attraverso idonee domande di rimborso secondo le tempistiche stabilite dal successivo art. 7, con esposizione separata dell'importo IVA relativo o rispettivamente stimato nel caso di opzione semplificate di costi;
 - ii. attestare il corretto svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo contabile;
 - iii. attestare il rispetto delle condizionalità e degli ulteriori requisiti connessi alla misura, nonché dei principi trasversali;
 - iv. attestare l'assenza del doppio finanziamento sulle spese esposte a rendiconto;
 - v. laddove l'oggetto della spesa esposta a rendicontazione risulti – in base al meccanismo di verifica indicato per il Traguardo generale PNRR definito negli *Operational Arrangements* – direttamente collegato/collegabile alla maturazione dell'Obiettivo generale PNRR, caricare anche la documentazione probatoria del soddisfacente conseguimento dell'obiettivo relativamente alla fase cui la spesa è riferita (es. completamento di un modulo formativo);
- e. inviare un organigramma, secondo format già in uso, ove compatibili, nei vigenti SiGeCo dei fondi strutturali;
- f. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, come richiamate in premessa e successive modifiche e integrazioni;
- g. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, e garantire la coerenza degli interventi con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- h. rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani, alla tutela dei diversamente abili, alla parità di genere e alla riduzione dei divari territoriali;
- i. adottare procedure di selezione conformi alla normativa comunitaria e nazionale applicabile, e sottoporle in anticipo all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR per le verifiche di competenza la quale in relazione alla numerosità delle procedure stesse potrà procedere ai controlli attraverso un campionamento;
- j. assicurare l'individuazione di criteri di selezione coerenti con le regole e obiettivi del PNRR e con i principi trasversali;
- k. implementare gli interventi al fine di assicurare il conseguimento dell'Obiettivo generale PNRR e il rispetto dei meccanismi di verifica stabiliti dagli *Operational Arrangements*, come richiamati in premessa;
- l. adottare proprie procedure interne volte a facilitare il conseguimento dell'Obiettivo generale PNRR e a prevenire le criticità, anche sulla base dell'analisi di interventi analoghi realizzati sul territorio,



41a5ca05



assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR;

- m. dare piena attuazione agli interventi, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderlo nella forma, nei modi e nei tempi previsti, al fine di garantire il soddisfacente conseguimento, secondo le scadenze concordate con l'Unione europea, dell'Obiettivo generale PNRR;
- n. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";
- o. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR;
- p. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato, quanto indicato nella relativa metodologia approvata, e specificare chiaramente quella cui si intende fare riferimento, allegando la descrizione al presente Accordo qualora si intenda adottare una metodologia regionale;
- q. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle finanze e nel rispetto della normativa richiamata in premessa. In particolare, nel rispetto della previsione di cui all'art. 5 comma 1 del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021, si impegna a dotarsi per ciascun progetto PNRR, a pena di nullità dello stesso, di un Codice Unico di Progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n.63/2020, e a riportarlo su tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento;
- r. vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;
- s. assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- t. garantire la conservazione della documentazione progettuale, delle procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo e della relativa documentazione giustificativa in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, dell'Ispettorato Generale presso il MEF, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- u. garantire, in particolare, la disponibilità dei documenti relativi all'Obiettivo generale PNRR nonché dei giustificativi relativi alle spese sostenute, così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;
- v. garantire che la realizzazione delle attività progettuali sarà coerente con gli specifici principi e gli obblighi del PNRR relativi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) applicabili all'intervento. Ciò in coerenza con quanto previsto dal Regime 2 per le linee di attività indicate nelle schede tecniche n.1 costruzione nuovi edifici, n.2 ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali, n. 3 "Acquisto, leasing e noleggio di computer e apparecchiature



41a5ca05



elettriche e elettroniche, n.6 servizi informatici di hosting e cloud, n. 8 data center e contenute nella “Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, laddove compatibili;

- w. favorire l’accesso, anche mediante sistemi di partecipazione da remoto o virtuali, all’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR per l’esecuzione delle verifiche in itinere di competenza sul conseguimento dell’Obiettivo generale PNRR;
- x. assicurare la coerenza, nell’ambito delle progettualità a valere sulle risorse nazionali e di quelle cosiddette in essere con gli obblighi strumentali a garantire il rispetto del “Do No Significant Harm” (DNSH);
- y. inoltrare le Richieste di trasferimento delle risorse all’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR;
- z. predisporre i pagamenti a Veneto Lavoro, effettuando le verifiche in uso nell’ambito della gestione dei programmi dei fondi strutturali, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari, ove applicabili, ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dall’art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, nonché nel rispetto della normative e delle circolari richiamate in premessa;
- aa. conformarsi alle indicazioni fornite dall’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR e alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione dell’intervento per il perseguimento dell’obiettivo comune di cui all’art. 2 e 3 del presente Accordo;
- bb. compilare e inviare trimestralmente all’Unità di Missione il Format di avanzamento delle attività programmate nel Piano di Potenziamento (allegato E del format di nuovo Piano di Potenziamento CPI) relativo a tutte le attività che a prescindere dalla fonte di finanziamento concorrono al raggiungimento dell’obiettivo del PNRR;
- cc. inviare all’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR almeno due volte l’anno: rispettivamente entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre previsioni di spesa aggiornate nel sistema REGIS;
- dd. rispettare il Cronoprogramma (Iter di progetto, come denominato dalla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022) e comunicare preventivamente all’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR eventuali impedimenti e/o criticità sopravvenienti tali da mettere a rischio il rispetto della tempistica stabilita;
- ee. alimentare il sistema ReGiS in maniera continua, costante e tempestiva, con tutte le informazioni rilevanti e i dati di programmazione ed attuazione finanziaria e procedurale dei progetti, nonché degli indicatori in conformità a quanto stabilito dal Paragrafo 3 delle Linee Guida sul Monitoraggio, anche mediante acquisizione automatica delle informazioni registrate in sistemi informativi locali garantita dal protocollo unico di colloquio, allegato alla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022 richiamata in premessa, aggiornandoli entro il 10 di ciascun mese con riferimento all’arco temporale fino al 31 del mese precedente (vedi Tabella pagina 10 “PNRR – Scadenze di Monitoraggio” della medesima Circolare);
- ff. eseguire la pre-validazione dei dati mediante la funzione messa a disposizione dal Sistema ReGiS, che costituisce un controllo automatico volto a garantire la coerenza e la completezza dei dati inseriti;
- gg. indicare uno o più referenti responsabili della corretta alimentazione del Sistema informativo ReGiS;



41a5ca05



Articolo 5 bis**(Compiti in capo a Veneto Lavoro)**

Veneto Lavoro, nel concorrere nell'implementazione al conseguimento di obiettivi e traguardi del PNRR, con la sottoscrizione del presente accordo si obbliga, in coerenza con gli indirizzi e le direttive del Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 15 della Legge 241/1990, a supportarlo nel conseguimento di Traguardi e Obiettivi negli ambiti di competenza del citato Decreto Legislativo del 14 settembre 2015 n. 150. In particolare si impegna, senza alcun corrispettivo, a:

a. concorrere con il Soggetto Attuatore nella realizzazione operativa del “Piano di potenziamento dei CPI nel Veneto”;

b. assumere, nella fase di attuazione dell'intervento di propria responsabilità, obblighi specifici in tema di controllo, per i quali potrà avvalersi ove compatibili, anche delle procedure in uso nei vigenti SiGeCo dei fondi strutturali:

i. di regolarità amministrativo contabile delle spese esposte a rendicontazione;

ii. del rispetto del Cronoprogramma di Misura, delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alla Misura (investimenti/riforme) PNRR, in particolare del contributo che i progetti devono assicurare per il conseguimento del Traguardo PNRR associato alla misura di riferimento, del contributo all'indicatore comune e ai principi trasversali PNRR;

iii. dell'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio (“titolare effettivo”), rif. “Quadro sinottico delle attività di verifica e di controllo del soggetto attuatore” Circolare RGS n 20 del 11 agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;

c. assumere altresì nella fase di attuazione dell'intervento di propria responsabilità obblighi specifici in tema di rendicontazione per i quali potrà avvalersi ove compatibili, anche delle procedure in uso nei vigenti SiGeCo dei fondi strutturali. Nello specifico Veneto Lavoro si impegna a:

i. rendicontare le spese sostenute ovvero i costi maturati in caso di utilizzo di opzioni semplificate dei costi attraverso idonee domande di rimborso secondo le tempistiche stabilite dal successivo art. 7, con esposizione separata dell'importo IVA relativo o rispettivamente stimato nel caso di opzione semplificate di costi;

ii. attestare il corretto svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo contabile;

iii. attestare il rispetto delle condizionalità e degli ulteriori requisiti connessi alla misura, dei principi trasversali;

iv. attestare l'assenza del doppio finanziamento sulle spese esposte a rendiconto;

v. laddove l'oggetto della spesa esposta a rendicontazione risulti – in base al meccanismo di verifica indicato per il Traguardo generale PNRR definito negli Operational Arrangements – direttamente collegato/collegabile alla maturazione dell'Obiettivo generale PNRR, caricare anche la documentazione probatoria del soddisfacente conseguimento dell'obiettivo relativamente alla fase cui la spesa è riferita (es. caricamento di un modulo formativo);

d. inviare un organigramma, secondo format già in uso, ove compatibili, nei vigenti SiGeCo dei fondi strutturali;

e. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale come richiamate in premessa e successive modifiche e integrazioni;



41a5ca05



f. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza degli interventi con il PNRR approvato dalla Commissione europea;

g. rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani, alla tutela dei diversamente abili, alla parità di genere e alla riduzione dei divari territoriali;

h. implementare gli interventi al fine di assicurare il conseguimento dell'Obiettivo generale PNRR e il rispetto dei meccanismi di verifica stabiliti dagli Operational Arrangements, come richiamati in premessa;

i. adottare proprie procedure interne volte a facilitare il conseguimento dell'Obiettivo generale PNRR e a prevenire le criticità, anche sulla base dell'analisi di interventi analoghi realizzati sul territorio, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR;

j. dare piena attuazione agli interventi, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderli nella forma, nei modi e nei tempi previsti, al fine di garantire il soddisfacente conseguimento, secondo le scadenze concordate con l'Unione europea, dell'Obiettivo generale PNRR;

k. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal D.lgs. n. 36/2023;

l. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle finanze e nel rispetto della normativa richiamata in premessa. In particolare nel rispetto della previsione dell'art. 5 comma 1 del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021 si impegna a riportare su tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento il Codice Unico di progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n.63/2020 e a riportarlo su tutti i documenti giustificativi di spesa e pagamento;

m. vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;

n. assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

o. garantire la conservazione della documentazione progettuale, delle procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo e della relativa documentazione giustificativa in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, dell'Ispettorato Generale presso il MEF, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;

p. garantire in particolare la disponibilità dei documenti relativi all'Obiettivo Generale PNRR nonché dei giustificativi relativi alle spese sostenute così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;



41a5ca05



q. favorire l'accesso, anche mediante sistemi di partecipazione da remoto o virtuali, all'Amministrazione centrale titolare degli interventi per l'esecuzione delle verifiche in itinere di competenza sul conseguimento dell'Obiettivo Generale PNRR;

r. predisporre i pagamenti ai Soggetti delegati (Comuni) e ai Soggetti esecutori, effettuando le verifiche in uso nell'ambito della gestione dei programmi dei fondi strutturali, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari, ove applicabili, ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, nonché nel rispetto della normative e delle circolari richiamate in premessa;

s. conformarsi alle indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale titolare dell'interventi PNRR e dal Soggetto Attuatore ed alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente la corretta realizzazione dell'intervento per il perseguimento dell'obiettivo comune di cui all'art. 2 e 3 del presente Accordo;

t. supportare il Soggetto Attuatore per l'elaborazione delle previsioni di spesa, aggiornate secondo un cronoprogramma riferito all'intera durata dell'intervento, da inviare almeno due volte l'anno, rispettivamente entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio;

u. rispettare il Cronoprogramma (Iter di progetto, come denominato da Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022) e comunicare preventivamente al Soggetto Attuatore eventuali impedimenti e/o criticità sopravvenienti tali da mettere a rischio il rispetto della tempistica stabilita;

v. a regime alimentare il sistema ReGiS in maniera continua, costante e tempestiva, con tutte le informazioni rilevanti e i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, procedurale degli interventi, in conformità a quanto stabilito dal Paragrafo 3 delle Linee Guida sul Monitoraggio, anche mediante acquisizione automatica delle informazioni registrati in sistemi informativi locali garantita dal protocollo unico di colloquio, allegato alla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022 richiamata in premessa, aggiornandoli entro il 10 di ciascun mese con riferimento all'arco temporale fino al 31 del mese precedente (vedi Tabella pagina 10 "PNRR – Scadenze di Monitoraggio" della medesima Circolare);

w. a regime eseguire la pre-validazione dei dati mediante la funzione messa a disposizione dal Sistema ReGiS che costituisce un controllo automatico volto a garantire la coerenza e la completezza dei dati inseriti;

x. indicare uno o più referenti responsabili della corretta alimentazione del Sistema informativo ReGiS;

y. stipulare con gli eventuali soggetti attuatori delegati (Comuni) le Convenzioni che secondo il format condiviso con l'Unità di Missione PNRR definiscono i compiti del soggetto attuatore e del soggetto attuatore delegato nella realizzazione, monitoraggio e controllo delle attività.

Sulle attività gestite direttamente da Veneto Lavoro, la Regione farà dei controlli a campione secondo le regole e la metodologia prevista nei vigenti SiGeCo dei fondi strutturali.

Articolo 6

Compiti del soggetto attuatore delegato (Comuni/Province)

1. Il soggetto attuatore delegato, ove previsto, condivide con il Soggetto Attuatore la responsabilità nel raggiungimento dell'obiettivo definito dal PNRR limitatamente all'attività ad esso delegata alle condizioni e nei termini definiti dalla Convenzione stipulata con il soggetto attuatore.



41a5ca05



2. Con cadenza mensile, il soggetto attuatore delegato carica sul sistema REGIS le informazioni anagrafiche, oltre che le informazioni relative al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario, per ciascun CUP di cui risulterà titolare in modo da consentire al Soggetto attuatore la prevalidazione periodica delle informazioni di monitoraggio;
3. Con cadenza mensile, il soggetto attuatore delegato carica sul sistema Regis, nella sezione “Gestione spese”, i titoli di spesa e i documenti giustificativi corredati dalle check list che attestano i controlli svolti al fine di consentire la predisposizione, da parte del soggetto attuatore, dei rendiconti di progetto e delle attestazioni e relative check list, anche sulla base degli esiti dei controlli effettuati dal soggetto attuatore delegato.

Articolo 7

(Obblighi e responsabilità delle parti)

1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere tempestivamente informata l'altra parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate.
2. Le parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata e stabilita anche mediante specifici cronoprogrammi.
3. Le parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nei relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e nelle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR, nelle norme contabili e, ove applicabili, comunitarie in tema di fondi strutturali. A tal riguardo si precisa che nell'ambito della stima dei costi progettuali, l'importo dell'IVA incluso nel valore complessivo dei progetti deve essere rappresentato e rendicontato separatamente negli atti e nel sistema informativo Regis.
4. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della PA.
5. Le parti facilitano gli eventuali controlli anche in loco, effettuati dall'Ispettorato Generale del PNRR e dall'Unità di audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.
6. Le parti si obbligano, ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. In particolare, le parti indicheranno nella documentazione progettuale che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell'Unione europea, e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR, in corso di adozione da parte della Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR. A tal fine, le parti provvederanno al tempestivo invio dei relativi materiali all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, affinché quest'ultima possa assicurarne senza ritardi la diffusione anche sulla sezione dedicata al PNRR predisposta sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



41a5ca05



Articolo 8

(Rendicontazione di traguardi e obiettivi, monitoraggio e rendicontazione delle spese)

1. Il Soggetto Attuatore, secondo le indicazioni disponibili e fornite dall'Ispettorato Generale PNRR e dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, è tenuto a registrare i dati secondo le indicazioni riferite alle procedure e ai contenuti informativi, anche per il tramite di eventuali Soggetti attuatori delegati. Con cadenza mensile, il Soggetto Attuatore e il Soggetto attuatore delegato registrano i dati e le informazioni di avanzamento finanziario, fisico e procedurale e inerenti agli "indicatori comuni" nel sistema informativo ReGiS, relativamente agli interventi del Piano finanziati con risorse PNRR (sia relativi ai "progetti in essere", sia relative ai nuovi progetti PNRR) caricando la relativa documentazione di progetto inerente il conseguimento dell'Obiettivo generale PNRR e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura in sistemi informativi locali. A inserimento concluso il Soggetto Attuatore può provvedere ad effettuare una pre-validazione dei dati volta a verificare la completezza e la coerenza interna delle informazioni inserite. Ciò al fine di consentire all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR l'acquisizione della documentazione necessaria alla rendicontazione dell'Obiettivo generale PNRR e della spesa, nonché l'espletamento delle relative verifiche di competenza della medesima Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR. Per i progetti compresi nel Piano di Potenziamento che rimangono finanziati su risorse nazionali il Soggetto Attuatore trasmette i format di rendicontazione finanziaria (allegato B al format di piano di Potenziamento) secondo le modalità e le tempistiche definite dal Decreto ministeriale 74/2019 e del Decreto ministeriale 59/2020.

2. Il Soggetto Attuatore, con cadenza trimestrale, deve compilare e inviare all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, il modello di rendicontazione delle attività (allegato D al format di nuovo Piano di potenziamento CPI) relativo allo stato di avanzamento delle stesse, previste dal Piano, qualsiasi sia la fonte di finanziamento, con le informazioni necessarie alla rendicontazione del Target generale PNRR, nel rispetto dei requisiti di verifica previsti dagli *Operational Arrangements*. Come descritto nel "Manuale operativo per i soggetti attuatori M5C1 Investimento 1.1. Potenziamento dei centri per l'impiego", tale adempimento riguarda tutte le attività comprese nel Piano di Potenziamento indipendentemente dalla fonte di finanziamento, siano esse risorse nazionali, PNRR per quel che concerne i "progetti in essere" e risorse PNRR per i nuovi progetti. L'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR provvede alle verifiche di competenza e, in caso di esito positivo, procede all'invio della rendicontazione all'Ispettorato Generale del PNRR attraverso il sistema informativo ReGiS. In caso di esito negativo delle verifiche o parzialmente negativo, l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR procede a comunicare tempestivamente l'esito delle verifiche al Soggetto Attuatore chiedendo integrazioni/chiarimenti e assegnando un termine per il riscontro. In caso di inerzia suscettibile di compromettere il conseguimento dell'Obiettivo generale PNRR, sarà attivata la procedura stabilita dall'art. 12 del Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108.

3. Il monitoraggio dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR sull'avanzamento del Target generale PNRR ha carattere continuativo e si avvale anche della verifica del rispetto di specifici cronoprogrammi di Misura e a livello di Soggetto Attuatore di Cronoprogrammi di progetto (Iter di progetto, come denominato dalla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022).

4. Il Soggetto Attuatore, sulla base della documentazione propria, ovvero messa a disposizione dai Soggetti Attuatori Delegati, ogni anno condivide semestralmente, entro il 31 maggio e il 30 novembre, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto delle spese sostenute, corredato dei documenti giustificativi, nel rispetto dei requisiti stabiliti per il PNRR e della normativa contabile nazionale, nonché, ove applicabile, di quella euro-unitaria dei fondi strutturali. Il rendiconto delle spese sarà caricato dal Soggetto Attuatore sul sistema informatico



41a5ca05



(ReGiS). L'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR provvede alle verifiche di competenza e in caso di esito positivo procede all'invio della rendicontazione all'Ispettorato Generale PNRR attraverso il sistema informatico ReGiS. In caso di esito negativo delle verifiche o parzialmente negativo, l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR procede a comunicare tempestivamente l'esito delle verifiche al Soggetto Attuatore chiedendo integrazioni/chiarimenti assegnando un termine per il riscontro. Nel caso in cui l'esito negativo totale o parziale del controllo venisse confermato, l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR procederà all'attivazione della procedura di recupero delle somme non riconosciute mediante compensazione sul primo trasferimento utile e/o decurtandole dall'erogazione del saldo.

5. Come previsto dalla Circolare Mef RGS n. 27/2022, il Soggetto Attuatore, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno è tenuto a inviare all'Unità di Missione, alla casella unitadimissionepnrrmonitoraggio@lavoro.gov.it le previsioni di spesa tramite apposito format fornito dalla stessa Unità di Missione. Nonché inserire i suddetti dati di previsione di spesa direttamente sul Sistema Regis nella sottosezione "Piano dei Costi" della sezione "Cronoprogramma/Costi" in "anagrafica progetto" e procedere alla pre-validazione dei dati come previsto entro il 10 di ogni mese.

6. Il Soggetto attuatore e il Soggetto Attuatore Delegato, secondo le indicazioni allo stato disponibili e fornite dal Ispettorato Generale per il PNRR e/o dall'Unità di Missione istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Amministrazione centrale titolare del PNRR, sono responsabili della corretta alimentazione, con cadenza mensile, sul sistema informativo ReGiS delle informazioni sugli indicatori di monitoraggio relativi all'intervento (comuni e relativi a milestone e target), in adempimento a quanto riportato nella Circolare RGS n.27 e nelle relative linee guida. Il Soggetto Attuatore pre-valida su Regis entro il 10 del mese successivo al periodo di riferimento i dati inseriti anche dal Soggetto Attuatore delegato nel sistema informativo.

7. Il Soggetto Attuatore e il Soggetto Attuatore Delegato devono alimentare in particolare con cadenza mensile i seguenti indicatori comuni:

1. Risparmio nel consumo annuo di energia primaria;

7. Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati (*applicabile agli interventi non infrastrutturali*).

Articolo 9

(Oneri finanziari, assistenza tecnica e modalità di erogazione del contributo)

1. Le attività oggetto del presente accordo verranno realizzate con le reciproche risorse interne delle parti contraenti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento.

L'avvio delle attività coincide con l'approvazione, da parte della Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro, del "Piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego".

Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte.

2. L'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR mette a disposizione dei Soggetti Attuatori i servizi di Invitalia e di Cassa Depositi e Prestiti, in conformità ai Piani da queste presentate nel rispetto delle previsioni della Circolare MEF RGS n. 6 del 24 gennaio 2022.



41a5ca05



3. Le parti inoltre possono avvalersi di quanto previsto ex art.11 Decreto Legge. 77 del 2021, ai sensi del quale “*per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2021/2027, la società Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalità, la società Consip S.p.A. realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement e il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. La società Consip S.p.A. si coordina con le centrali di committenza regionali per le attività degli enti territoriali di competenza. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari, nonché per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le cui procedure di affidamento sono poste in essere dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la società Consip S.p.A. un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026*”.

4. Le parti possono avvalersi inoltre di quanto previsto dall'art. 9 comma 1 del Decreto Legge 152/2021 che stabilisce “*(...) Le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, fissando la scadenza dei Programmi Operativi Complementari al 31 dicembre 2026.

5. L'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, con riferimento alle risorse per nuovi progetti PNRR (“cd. progetti nativi PNRR”), su richiesta del Soggetto Attuatore, mediante apposito format predisposto dall'Unità di Missione, procede con l'erogazione a titolo di anticipo di una quota pari al 30% del contributo assegnato, previa comunicazione dell'effettivo avvio delle attività, in conformità a quanto stabilito dal Decreto Direttoriale n.108 del 6 luglio 2023 e da successivi provvedimenti.

6. Le successive quote di disponibilità finanziarie verranno erogate come segue:

a. una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90% della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di erogazione presentate dalle Regioni a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti (OCS) in qualità di Soggetti attuatori, come risultanti dal sistema informatico ReGiS. Tali richieste sono formulate unitariamente per tutti gli interventi avviati di competenza della Regione e sono effettuate con cadenza almeno semestrale (entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre);

b. una quota a saldo pari al 10% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di erogazione finale attestante la conclusione dell'intervento, in coerenza con le risultanze del sistema informatico ReGiS.

7. Dalle risorse erogate verranno decurtate le spese risultate in via definitiva non ammissibili e/o oggetto di procedura di recupero.

8. In ogni caso, il saldo finale delle risorse assegnate per l'intervento verrà erogato dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, in seguito alla verifica con esito positivo delle spese, effettuata sulla rendicontazione inviata dal Soggetto Attuatore unitamente alla comunicazione della avvenuta chiusura dell'intervento di



41a5ca05



competenza, acquisito il Parere dell'Unità di Missione RGS attestante il conseguimento dell'Obiettivo generale PNRR.

9. Una volta concluse e rendicontate le attività, il Soggetto attuatore/Soggetto attuatore delegato attesta l'avvenuta chiusura dell'intervento tramite il format predisposto dall'Amministrazione Centrale, datata e sottoscritta dal Responsabile Unico del Progetto e/o da altro referente. L'attestazione di chiusura deve essere caricata dal Soggetto attuatore/Soggetto attuatore delegato sull'applicativo ReGiS in occasione dell'ultima rendicontazione.

10. Le parti, durante l'esecuzione del presente Accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

Articolo 10

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.

2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.

4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, si precisa che:

- Per l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

- (i) il titolare del trattamento dei dati personali, è Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con sede in Via Vittorio Veneto 56, 00187, Roma e il

- (ii) Responsabile del trattamento è il delegato nominato dal Titolare del trattamento dei dati personali.

- Per la DG Politiche Attive del Lavoro

- (i) esercente le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, è il Dott. Massimo Temussi, ai sensi e per gli effetti del DM n. 253 del 29 dicembre 2021



41a5ca05



(ii) Responsabile interno del trattamento è il delegato nominato dal Titolare del trattamento dei dati personali.

- Per la Regione

(i) il titolare del trattamento dei dati personali, è la Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia, in persona del Rappresentante legale

(ii) Responsabile del trattamento è il Dott. Alessandro Agostinetti

(iii) Per i compiti e le funzioni affidate con la presente convenzione, Veneto Lavoro assume la qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art.28 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR).

5. Le parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.

Articolo 11

(Riduzione o revoca dei contributi)

1. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non rispetti la tempistica di attuazione prevista dai cronoprogrammi adottati dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, questa, d'intesa con la DG Politiche Attive, può revocare i contributi assegnati al Soggetto Attuatore per il loro finanziamento, riassegnando le pertinenti risorse a un diverso Soggetto Attuatore con le modalità previste dalla legislazione vigente.

2. Qualora l'inerzia risulti suscettibile di compromettere il conseguimento dell'Obiettivo generale PNRR sarà attivata la procedura stabilita dall'art. 12 del Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108.

3. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non raggiunga gli Obiettivi finali previsti dal PNRR per l'attuazione degli interventi ad essa affidati, l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, sentiti la DG Politiche Attive e l'Ispettorato generale presso il MEF, può provvedere alla revoca dei contributi previsti per il loro finanziamento.

4. L'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, d'intesa con la DG Politiche Attive, può revocare il finanziamento posto a valere sulle risorse PNRR laddove il Soggetto Attuatore, nell'attuazione delle attività programmate e ammesse a finanziamento, non assicuri il rispetto degli obblighi relativi ai principi del "Do No Significant Harm" (DNSH) e del divieto di doppio finanziamento.

Articolo 12

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:



41a5ca05



- a) per l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: unitadimissionepnrr@pec.lavoro.gov.it
- b) per la DG Politiche Attive: dgpoliticheattivelavoro@pec.lavoro.gov.it
- c) per la Regione: lavoro@pec.regione.veneto.it

Articolo 13

(Durata)

1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e scadrà al conseguimento dell'Obiettivo generale PNRR e al completamento fisico e finanziario degli interventi.
2. Il Soggetto Attuatore è comunque obbligato ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione degli interventi, in conformità alla normativa comunitaria.

Articolo 14

(Disposizioni finali)

1. Le parti convengono che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Il presente Accordo, dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo qualora previsto.
3. Il presente atto si compone di 14 articoli ed è sottoscritto digitalmente.

Per l'Amministrazione	Per l'Amministrazione	Per l'Amministrazione	Per l'Amministrazione
Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR - MLPS	DG Politiche Attive - MLPS	Regione del Veneto	Veneto Lavoro

** Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012*



41a5ca05



